

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **310** del **18 MAG. 2018**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Daniela Valenza)

BASILE



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**  
Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria



La presente copia è conforme all'originale  
e di comparire di tutti ..... e di .....  
L'utente dichiara in data di apposto  
timbro recante la dicitura «Regione Abruzzo  
Dipartimento per la Salute e il Welfare»

### REQUISITI DELLA CASA FUNERARIA

(articolo 37, comma 2 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41)

L'articolo 37 della legge regionale n. 41/2012 definisce "casa funeraria" la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture del commiato di cui all'art. 36 della medesima LR 41/2012.

La L.R. n. 41 del 29/08/2012 non definisce i requisiti igienico-sanitari dei locali delle case funerarie e rimanda a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Fermo restando quanto già previsto dalla normativa nazionale e regionale in merito alla ubicazione delle case funerarie e considerata la normativa di riferimento (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; D.P.R. 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"; L.R. n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"; "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri", approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017)), si stabilisce quanto segue.

L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ubicato a distanza > 50 m dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture socio-sanitarie, da cimiteri e crematori e da tutte le altre strutture di vita collettiva ad alta densità di accesso al pubblico (socio-assistenziali, sportive, ricreative, scolastiche, commerciali destinate alla vendita al dettaglio di media e grande distribuzione, ecc.); si rinvia alla competenza del Comune l'individuazione delle Aree adatte negli strumenti urbanistici locali.

La destinazione d'uso dell'edificio deve essere specifica e si devono garantire requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi, che consentano lo svolgimento delle funzioni previste, agevolmente e in sicurezza.

I locali per le funzioni proprie della casa funeraria (art. 37 L.R. 41/2012) (preparazione, osservazione e esposizione salme, custodia di cadaveri e feretri), devono avere ingressi e percorsi distinti per le salme e per i visitatori. Il pavimento e il rivestimento delle pareti, fino ad un'altezza di m. 2, devono essere in materiale lavabile e eventualmente disinfettabile; il raccordo tra pavimento e pareti deve essere arrotondato (D.P.R. 14 Gennaio 1997).

Nei locali per l'esposizione - fruibili anche da soggetti con ridotta o impedita capacità motoria - e in quelli per la custodia delle salme/cadaveri deve essere presente un impianto di condizionamento per garantire condizioni microclimatiche ottimali con temperatura interna invernale ed estiva non superiore ai 18°C in presenza di salme, con umidità relativa del 60% (+/- 5°) e ricambi aria esterna/ora in numero di almeno 15 v/h. In tutti i locali, ad esclusione di quelli accessori (servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, magazzini) deve essere garantita anche una aerazione e illuminazione naturale (superficie finestrata pari ad almeno 1/8 di quella pavimentata).



## GIUNTA REGIONALE

Si devono prevedere locali per le seguenti funzioni:

1. Locale per l'accoglienza e la preparazione della salma (lavaggio, vestizione), e per eventuali trattamenti consentiti (tanatocosmesi e trattamenti conservativi), prelievi di liquidi biologici e annessi cutanei. Le dimensioni devono essere tali da consentire la collocazione degli arredi e delle attrezzature necessarie (superficie pavimentata  $\geq$  mq 20, altezza  $\geq$  m. 3, fatte salve diverse previsioni stabilite dai Regolamenti Comunali di Edilizia e Igiene). Deve esserci un lavandino in acciaio inox o in altro idoneo materiale, con rubinetteria a comando non manuale e disponibilità di erogatore di sapone liquido e asciugamani monouso. Il tavolo per le salme deve essere in acciaio inox o in altro idoneo materiale, lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi e delle acque di lavaggio che devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
2. Locale per l'esposizione del defunto prima della chiusura del feretro. Le dimensioni devono tenere conto della presenza contemporanea di più persone (superficie pavimentata  $\geq$  mq 16/salma, altezza  $\geq$  m. 3, fatte salve diverse previsioni stabilite dai Regolamenti comunali di igiene e edilizia); le finestre devono essere dotate di zanzariere. Deve essere previsto un sistema di rilevamento di eventuali manifestazioni vitali (es. telecamere, saturimetri, sensori di movimento);
3. Celle frigorifero o locali climatizzato per la custodia di cadaveri o feretri;
4. Eventuale locale per la celebrazione del commiato, dopo la chiusura del feretro, qualora il funerale non sia celebrato altrove;
5. Locale per i visitatori (attesa, sosta), adiacente alla sala di esposizione, di dimensioni adeguate, con illuminazione e aerazione come previsto dalle normative vigenti;
6. Locale per attività amministrative (uffici), con superficie pavimentata minima di 9 mq e altezza di almeno m.2,70 siccome stabilito dai Regolamenti Comunali di Edilizia e Igiene;
7. Servizi igienici e spogliatoi per gli addetti in numero e dimensioni adeguate in relazione al loro numero; lo spogliatoio deve essere arredato con armadietti a doppio scomparto; il bagno deve essere dotato di doccia;
8. Servizi igienici per il pubblico; almeno un bagno deve essere fruibile da soggetti con ridotta o impedita capacità motoria. Tutti i servizi igienici devono avere un antibagno a meno che non abbiano accesso da un disimpegno o da un corridoio non destinati ad altro. Per i servizi igienici è consentito un sistema di aerazione artificiale in grado di assicurare almeno 6 ricambi aria/ora o, comunque, un ricambio completo per ogni ciclo di utilizzo;
9. Locale deposito per materiali e attrezzature;
10. Locale/spazio non accessibile ai visitatori per il deposito dei materiale sporco e dei rifiuti speciali che devono essere conferiti, per lo smaltimento, ad una Ditta autorizzata.
11. Ripostiglio per materiali e attrezzature per la sanificazione.

Nella casa funeraria e nella struttura per il commiato può trovare sede la rimessa per l'auto funebre e anche il locale per l'esposizione di bare e altri articoli funerari.

E' consentito un locale distinto da quelli sopra descritti - o uno spazio all'interno del locale di cui al punto 5) - da destinare ad area ristoro per i visitatori e per la collocazione di distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente di settore.

